



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1592 c.o.m.

Nomina

I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 maggio 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quinto — Personale civile e personale ausiliario delle forze armate
Titolo	III — Personale religioso
Capo	I — Personale del servizio di assistenza spirituale
Sezione	VI — Cappellani militari di complemento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1592-nomina/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it